

TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE

N. [REDACTED] R.G.

Il giudice istruttore,

nella causa introdotta da delta [REDACTED] s.p.a. con l'avv. [REDACTED], attrice
contro [REDACTED] con l'avv. [REDACTED] convenuta;

sulla richiesta di parte attrice di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.,

osserva:

- è terminata l'istruttoria, non ritenendosi utile l'assunzione dell'unica prova orale di parte convenuta, relativa alla avvenuta esposizione nei locali della Banca dei fogli analitici contenenti le condizioni applicate, atteso che anche ove avvenuta tale esposizione, ex art. 117 T.U. 385/1993, lett. b) (ciò che è stato sostanzialmente dato per pacifico, nella formulazione del quesito al CTU) quanto riportato nei fogli pubblicati non può valere imporre al cliente il pagamento di spese per commissione massimo scoperto cui neppure vi è cenno in contratto, mentre per le altre voci (valute - spese di tenuta conto) citate in contratto il quesito al CTU ha fatto riferimento al criterio della pubblicizzazione, ex art. 117 lett. b) del T.U.
- non è prescritta la domanda, atteso che - unitario il rapporto di conto corrente, che per sua natura e difformemente dal conto corrente ordinario (1823 c.c.), non dà luogo a inesigibilità dei crediti fino alla chiusura del conto - il termine di ripetizione, decennale, decorre dalla chiusura del conto;
- il contratto deve essere redatto per iscritto pena di nullità anche quanto alle clausole relative agli interessi e alle altre condizioni, ex art. 117 comma 4 T.U., con integrazione ex lege delle clausole mancanti, in assenza dunque della possibilità di ricorrere a criteri quali l'acquiescenza del cliente alle condizioni illustrategli in estratti conto in corso di rapporto;
- il CTU ha risposto puntualmente sul quesito postogli, riguardo ai tassi, applicando, in mancanza di pattuizione, scritta, ed ai sensi dell'art. 117 lett. a), il tasso ricavato con riferimento ai "dodici mesi precedenti la conclusione del contratto);
- il CTU ha eliso l'anatocismo - derivante, quale esito concreto, dalla pratica di riportare a capitale tutte le passività, anche per interessi, maturate trimestralmente - non ammesso dal T.U. 385/93, se non in forza di delibera CICR ex art. 120 comma II T.U., sopravvenuta solo nell'anno 2000, e in mancanza di deduzioni relative all'adeguamento della Banca ai requisiti imposti dalla delibera, una volta sopravvenuta;

d



- pertanto, premesse le decisioni in diritto che sottostanno alla formulazione del quesito, e sopra sinteticamente riportate, all'esito della CTU si ravvisa il raggiungimento della prova della debenza, da parte della Banca, della somma calcolata dal CTU, che deve essere gravata degli interessi legali a far data alla domanda (art. 2033 c.c., in assenza di prova di mala fede), non di rivalutazione, che costituirebbe voce di danno, da provare specificamente; e ciò agli effetti dell'art. 186 quater c.p.c.;

si pronuncia dunque come in dispositivo, con ordinanza esecutiva ex lege, liquidando le spese - anche per la CTU, pari ad euro 2.549,48 come già liquidate - come in dispositivo, e secondo soccombenza; provvedendo, quanto alle spese legali, come da nota.

Per il resto, la causa è matura per la decisione, e si fissa quindi udienza di precisazione delle conclusioni.

P.Q.M.

Visto l'art. 186 quater c.p.c.

Ordina a [redacted] di pagare in restituzione a [redacted] s.p.a. l'importo di euro 21.152,29, oltre interessi legali dalla data della domanda;


condanna la medesima a rifondere le spese di CTU come già liquidate, nonché le spese legali di parte attrice, che liquida in euro 4.170,00 per onorari, 335,00 per spese, 1.225,00 per diritti, oltre spese generali, IVA e CPA;

ordinanza esecutiva.

Fissa per la precisazione delle conclusioni udienza del 13/3/2008.

Si comunichi alle parti.

Brescia, 14/5/2007

Il Giudice
dr. Lina Tosi


Depositato in Cancelleria
Oggi 6-6-2007

IL CANCELLIERE CT
Emma Gambelli